

DECISIONE (PESC) 2015/78 DEL CONSIGLIO**del 19 gennaio 2015****relativa a una missione militare consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUMAM RCA)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»),

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera del 10 settembre 2014 lo «*Chef de l'État de Transition*» della Repubblica centrafricana ha invitato l'Unione a prorogare l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica centrafricana (EUFOR RCA) e ha chiesto un impegno post-EUFOR allo scopo di appoggiare le Forze armate centrafricane (FACA).
- (2) Nelle conclusioni del 17 e 18 novembre 2014 il Consiglio ha riconosciuto la necessità di adottare un approccio comune con le Nazioni Unite (ONU) nella Repubblica centrafricana per la riforma delle forze di sicurezza, comprese le forze armate, al fine di stabilizzare la situazione a sostegno del processo politico. Al riguardo, ha riconosciuto il valore aggiunto di un potenziale ulteriore ruolo dell'Unione nella riforma del settore della sicurezza a sostegno degli sforzi dell'ONU, garantendo nel contempo l'adesione a livello locale.
- (3) Il 15 dicembre 2014, il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi relativo a una possibile missione militare consultiva dell'Unione in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana, intesa a contribuire alla riforma delle FACA.
- (4) Con lettera del 16 gennaio 2015, lo «*Chef de l'État de Transition*» della RCA ha invitato l'Unione a schierare una missione militare consultiva dell'UE nella Repubblica centrafricana.
- (5) L'EUMAM RCA dovrebbe schierare il più rapidamente possibile la piena capacità operativa (*Full Operating Capability* — FOC).
- (6) Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico sulla missione militare consultiva dell'Unione in ambito PSDC, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).
- (7) È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale dell'UE e alla partecipazione di Stati terzi alle missioni dell'Unione.
- (8) A norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE e della decisione 2011/871/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, che istituisce un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, le spese operative derivanti dalla presente decisione, che ha implicazioni nel settore militare o della difesa, devono essere a carico degli Stati membri.
- (9) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente missione,

⁽¹⁾ Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA) (GUL 343 del 23.12.2011, pag. 35).

